

**CONVEGNO PROMOSSO DAL CONSIGLIO DELL'ORDINE
DEGLI AVVOCATI DI TORINO**

IL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

**TRACCIA SINTETICA RELATIVA
AI SEGUENTI ARGOMENTI**

- 1. LE MODALITA' DI NOMINA DEL DIFENSORE**
- 2. ONORARI DEL DIFENSORE E INDENNITA'**
- 3. MODALITA' DI AMMISSIONE DELLE SPESE DA PARTE DELL'ERARIO**

1. LE MODALITA' DI NOMINA DEL DIFENSORE

L'art. 78 del DPR 115/2002 intitolato "*istanza per l'ammissione*" testualmente dispone:

"l'interessato che si trova nelle condizioni indicate nell'art. 76 può chiedere di essere ammesso al patrocinio in ogni stato e grado del processo.

L'istanza è sottoscritta dall'interessato a pena di inammissibilità. La sottoscrizione è autenticata dal difensore, ovvero con le modalità di cui all'art. 38, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445"

La norma prevede

- La proposizione di una domanda di ammissione da formularsi in ogni stato e grado del processo purchè l'interessato si trovi nelle condizioni dell'art. 76;
- La sottoscrizione dell'istanza da parte dell'interessato a pena di inammissibilità;
- L'autentica della sottoscrizione da parte del difensore ovvero con le modalità indicate nell'art. 38 comma 3 del DPR 28/12/00 n. 445, che contempla l'inoltro a mezzo telefax o per via telematica, con la sottoscrizione mediante firma digitale ed allegazione della carta d'identità elettronica o la sottoscrizione in presenza del dipendente pubblico addetto alla ricezione.

La **prima modalità** di nomina del difensore indicata dal legislatore è dunque quella effettuata contestualmente all'atto della compilazione dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello stato. Il legislatore ha infatti immaginato che l'interessato si rechi nello studio del difensore prescelto e con l'ausilio di questi rediga, compili e sottoscriva l'istanza di ammissione al patrocinio e che il difensore sottoscriva a sua volta l'istanza per autentica ed attestazione dell'apposizione della sottoscrizione della parte in sua presenza, come normalmente avviene per il conferimento della procura speciale alle liti.

L'art. 80 DPR 115/2002 intitolato "*nomina del difensore*" al primo comma riporta testualmente:

"Chi è ammesso al patrocinio può nominare un difensore scelto tra gli iscritti negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato, istituiti presso i consigli dell'ordine del distretto di corte di appello nel quale ha sede il magistrato competente a conoscere del merito o il magistrato davanti al quale pende il processo".

La **seconda modalità** di nomina del difensore indicata dal legislatore è quindi successiva all'ammissione al gratuito patrocinio, ed è effettuata mediante una libera scelta operata dall'interessato consultando l'elenco istituito presso i Consigli dell'Ordine Forense.

Nella norma è scritto che colui che è ammesso al patrocinio può scegliere un difensore tra gli iscritti negli elenchi; parrebbe dunque che la parte, anche in questa fase, possa ancora liberamente scegliere il proprio difensore, anche fra gli avvocati che non risultano iscritti negli elenchi.

L'art. 124 si occupa delle modalità di presentazione dell'istanza, che deve essere presentata esclusivamente dall'interessato o dal suo difensore o inviata a mezzo di raccomandata al Consiglio dell'Ordine; anche questa disposizione parrebbe confermare che la modalità normale di designazione del difensore sia quella riportata nell'art. 78.

Un cenno particolare merita l'art. 144 che introduce la possibilità di ammettere al patrocinio il fallimento nei processi in cui la procedura stessa è parte. Il fallimento è ammesso d'ufficio al patrocinio a spese dello stato, alla sola condizione che il Giudice Delegato attesti che non è disponibile il denaro necessario per le spese.

2. ONORARI DEL DIFENSORE E INDENNITA'

L'argomento è trattato in via generale dagli artt. 82 e ss. Del T.U..

L'art. 82, così come modificato dall'art. 94 c 2 della legge 289/02, in particolare prevede:

- La liquidazione di onorari e spese da parte dell'Autorità Giudiziaria con decreto di pagamento;
- Secondo tariffa professionale entro limiti non superiori ai valori medi delle tariffe vigenti relative agli onorari, diritti ed indennità;
- Il previo parere del consiglio dell'Ordine;
- La valutazione, nella liquidazione dell'ammontare, della natura dell'impegno professionale in relazione all'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa;
- La comunicazione del decreto ai difensori, parti e P.M.

Gli articoli successivi contemplano:

- L'opponibilità del decreto ai sensi dell'art. 170 entro il termine di venti giorni (art. 84);

- il divieto di percepire compensi o rimborsi a qualunque titolo dal proprio assistito, diversi da quelli previsti dal T.U.; il tutto a pena di nullità e dell'applicazione di sanzioni disciplinari (art. 85);
- il diritto per lo Stato di recuperare le somme eventualmente pagate successivamente alla revoca dell'ammissione al patrocinio (art. 86);
- l'efficacia di titolo del decreto di pagamento (art. 171)

Il titolo IV contiene invece alcune particolari disposizioni sul patrocinio a spese dello Stato nel processo civile contabile ed amministrativo.

L'art. 130, intitolato "*compenso al difensore*", dispone che gli importi spettanti al difensore siano ridotti della metà, così come quelli del consulente tecnico di parte e dell'ausiliario del magistrato.

Il successivo art. 141 richiama espressamente l'art. 82 per i criteri di liquidazione degli onorari e delle spese a favore del difensore, concludendo però ancora che "gli importi sono ridotti della metà".

Parrebbe quindi che per i processi civili, amministrativi e tributari la liquidazione non solo non possa superare i valori medi delle tariffe professionali (art. 82), ma che il risultato finale debba poi essere ulteriormente ridotto della metà (artt. 130 e 141).

L'art. 133 precisa infine che il pagamento delle spese poste a carico della parte soccombente non ammessa al patrocinio, debba essere disposto a favore dello Stato.

3. MODALITA' DI AMMISSIONE DELLE SPESE DA PARTE DELL'ERARIO

L'art. 131 del T.U. indica due modalità di anticipazione delle spese a carico della parte ammessa al patrocinio, suddividendo le stesse in spese prenotate a debito ed in spese anticipate all'erario.

Si rimanda per il dettaglio alla puntuale elencazione contenuta nei commi 2, 3, 4 e 5 dell'art. 131. Fra le spese prenotate a debito figurano quelle per il contributo unificato, l'imposta di bollo, le spese di notifica, le imposte di registro e ipotecarie ed i diritti di copia, gli onorari e le spese del difensore sono invece anticipate dallo Stato.

Per le spese dovute all'Ufficiale Giudiziario per le notificazioni e per gli atti di esecuzione, l'art. 131 deve essere letto in combinato disposto con l'art. 33.

Si segnala ancora che gli onorari del consulente tecnico di parte designato dalla parte ammessa al patrocinio sono prenotati a debito a semplice domanda anche nel caso di transazione della lite.

La parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato è quindi dispensata dall'affronto diretto di ogni spesa relativa alla causa.